



Dipartimento Politiche Sociali

Direzione Benessere e Salute

Linee guida per l'attivazione degli interventi e dei servizi a sostegno dei Progetti Personalizzati delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in attuazione della Legge n. 112/2016.

SOMMARIO

PREMESSA.....	2
1. FINALITA' E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI.....	4
2. BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI E PRIORITA' DI ACCESSO	6
3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E VALUTAZIONE.....	7
4. PROGETTO PERSONALIZZATO (PP)	9
5. CASE MANAGER	9
6. BUDGET DI PROGETTO	10
7. ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	11
8. PROGRAMMA DI INDIPENDENZA ABITATIVA DEL "DURANTE E DOPO DI NOI" – SOLUZIONI ALLOGGIATIVE	13
9. CONTESTO ORGANIZZATIVO DI ROMA CAPITALE	16
10. PATRIMONIO IMMOBILIARE SOLIDALE E/O RESO DISPONIBILE.....	19
11. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI GESTORI	20
ALLEGATO 1 – SCHEDA PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA	21

Raffaella Modafferi



PREMESSA

Il sostegno familiare ha sempre rappresentato, per la persona disabile, la risposta più immediata e completa ai bisogni assistenziali ed ai problemi legati all'integrazione sociale. Da diversi anni nell'ambito delle tematiche della disabilità generale si registra un sostanziale cambiamento di approccio, dovuto a nuove aspettative e richieste da parte delle persone e delle loro famiglie che si orientano in direzione di risposte flessibili, personalizzate, disegnate a misura dei bisogni e delle ambizioni individuali, costituite da un mix di risposte di cura, assistenza, integrazione, lavoro, tempo libero, socializzazione ed inclusione, in una logica di autonomia e autodeterminazione.

In particolare, nel caso di persone con disabilità grave, la paura del futuro preoccupa seriamente le famiglie che cercano una risposta al "dopo", al momento in cui i genitori non saranno più in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale. Il tema del "**dopo di noi**" assume, dunque, particolare rilievo non soltanto per le singole famiglie e per le persone con disabilità grave, ma per l'intera comunità e soprattutto per le istituzioni che sono chiamate ad attivare un processo di risposte attraverso la realizzazione di una rete di servizi già nel "**durante noi**" che consentano di definire, programmare e attuare percorsi individualizzati che garantiscano tutela assistenziale, qualità della vita ed integrazione nel territorio di appartenenza.

La legge 22 giugno 2016, n. 112, "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", offre una cornice normativa e strumenti giuridici volti a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, garantendo una continuità nel percorso di vita anche al venir meno della presenza dei genitori o della loro capacità genitoriale. La nuova normativa richiama e puntualizza il principio cardine della costruzione di un **progetto personalizzato** che, per essere tale, necessita di una **valutazione multidimensionale**, l'individuazione di un **case manager**, il protagonismo della persona con disabilità. Individua inoltre, a supporto del progetto personalizzato, lo strumento del **budget di progetto**, inteso come "l'insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da utilizzare in maniera flessibile, dinamica e integrata", per realizzare l'obiettivo del "progetto personalizzato di una vita indipendente", richiamando in modo esplicito l'articolo 14 della Legge 328/2000.

Con la legge 328/2000 è stato indicato, in modo esplicito, il diritto della persona con disabilità di poter disporre di uno strumento che riunisca in un unico ambito progettuale le indicazioni diagnostiche e i piani di intervento riferiti sia agli aspetti sanitari che a quelli sociali e sociosanitari.

L'associazione della Convenzione ONU come guida e della classificazione ICF come strumento per strutturare la valutazione permette di superare la concezione di progetto personalizzato quale mero schema di offerta rigida e poco modificabile di prestazioni o contributi da erogare, e di avviare un percorso di definizione del **Progetto di Vita**, ovvero un documento programmatico di medio-lungo termine ove si pianifica la piena realizzazione esistenziale della persona con disabilità, viene organizzato l'insieme dei sostegni e delle opportunità che la accompagnano nel corso della vita, sulla base dell'evoluzione dei bisogni, delle aspettative e dei desideri personali ed in relazione sia al profilo di funzionamento individuale che all'ambiente ove è inserita.

Nell'ottica del Progetto di Vita e del Budget di progetto, la valutazione multidimensionale è il primo fondamentale passo del processo di presa in carico globale e continuativo ed è la premessa indispensabile per ogni progettazione individuale: le persone vengono appunto "valutate" al fine di identificare servizi e risorse, tra quelle disponibili, a loro maggiormente utili. Prevale una visione multidimensionale degli interventi

ed un necessario riequilibrio tra approccio bio/medico e approccio sociale. In quest'ottica l'attenzione va rivolta agli elementi costitutivi della salute (determinanti sociali della salute), che richiedono interventi più appropriati ed efficaci e si realizzano in 4 aree fondamentali:

1. apprendimento/espressività;
2. formazione/lavoro;
3. casa/ habitat sociale;
4. affettività/socialità.

Questa fondamentale fase nell'attività di progettazione non deve vedere la persona come oggetto di valutazione da parte di specialisti. In questa ottica, la persona deve essere messa nella condizione di valutare al meglio la propria condizione, autodeterminarsi (compiere scelte e prendere decisioni che riguardano la propria vita basate sulle proprie preferenze, interessi e desideri) e autorappresentarsi (parlare e agire per sé assicurandosi che il proprio punto di vista venga preso in considerazione) e quindi di esprimere il proprio punto di vista sulla propria vita.

L'art. 53 della L.R. 10 agosto 2016, n. 11, mette il progetto personalizzato al centro della presa in carico integrata della persona disabile.

Il Progetto Personalizzato (PP) è il documento che, a partire dal profilo funzionale della persona, dai bisogni e dalle legittime aspettative, e nel rispetto della propria autonomia e capacità di autodeterminazione, individua quale è il ventaglio delle possibilità, servizi, supporti e sostegni, formali (istituzionali) e informali, che possono permettere alla stessa di migliorare la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter partecipare alla vita sociale, avere laddove possibile una vita indipendente e poter vivere in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri.

Il Progetto Personalizzato diviene dunque la sede nella quale riunificare le risposte, in termini di obiettivi, sostegni e opportunità offerte dai sistemi sanitario e sociale, previdenziale e scolastico, lavorativo, ambientale/domestico e socio-relazionale, scelte in accordo con la persona e/o con i familiari. In esso devono confluire programmi e progetti individualizzati e personalizzati di cui sono titolari enti e soggetti diversi, sotto la regia di un unico soggetto, l'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVM).

Tale strumento deve essere dinamico, impostato e gestito in modo da seguire l'evoluzione dei bisogni e delle risposte per l'intero ciclo di vita della persona, adeguatamente differenziato a seconda delle diverse fasi evolutive ma anche delle diverse esigenze tra chi ha più elevati livelli di autonomia per una vita indipendente e chi necessita di un maggiore accompagnamento e supporto da parte della rete familiare, sociale e dei servizi.

In tale ottica il PP, anche a garanzia di una sua sostenibilità nel tempo, presuppone da un lato un forte coordinamento e una piena integrazione tra soggetti diversi, dall'altro un approccio di rete che colloca servizi, obiettivi, azioni, strumenti e indicatori, in spazi e tempi più ampi, al fine di costruire opportunità e abilità, di supportare i cambiamenti e di accrescere possibilità di sviluppo, capacità di autodeterminazione e di scelta di ciò che la persona con disabilità vuole essere e di ciò che vuole fare.

Questo approccio, delle cosiddette *capability*, richiede sia al sistema pubblico che alle persone, un cambiamento culturale importante: le persone e le loro famiglie non sono più destinatarie passive di politiche e servizi ma devono essere soggetti attivi del cambiamento.

Il PP viene redatto dalla UVMD sulla base della valutazione multidimensionale. In esso devono essere declinati gli obiettivi da raggiungere, gli interventi di tipo sociale, sanitario ed educativo da realizzare, le figure professionali ad esso preposte e, fra esse, il Case Manager, le modalità ed i tempi di attuazione, nonché i relativi costi e la loro ripartizione tra le aziende sanitarie locali, gli enti locali e l'eventuale compartecipazione dell'utente.

Il PP, attivato secondo le modalità di cui all'art. 14 della Legge n. 328/2000 e cioè su istanza dell'interessato, è predisposto dall'UVM distrettuale in cui, necessariamente, deve essere presente l'assistente sociale designato dall'ambito territoriale; il PP rappresenta la modalità operativa attraverso la quale si realizza la valutazione multidimensionale e la continuità del processo assistenziale. Il Progetto Personalizzato rappresenta un programma di lavoro condiviso ed organico dell'UVMD che fotografa i bisogni della persona e li traduce in *setting* assistenziali (servizi/interventi). La progettazione individuale condivisa con l'interessato declina la natura degli interventi con gli obiettivi da raggiungere, le figure professionali coinvolte, il coordinamento necessario, le modalità e i tempi di attuazione degli interventi con i relativi costi, l'eventuale compartecipazione dell'utente, le verifiche sull'appropriatezza e l'efficacia delle misure attuative, la ricomposizione del quadro degli interventi in atto sulla medesima persona e, come previsto dall'art. 53 della L.R. n. 11/2016, deve fondarsi sul budget di progetto (budget di salute nella legge regionale).

Per le finalità previste nella legge è stato istituito il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e con il Decreto Ministeriale 23 novembre 2016 sono stati individuati gli interventi ed i servizi finanziabili con il suddetto Fondo ministeriale nonché i criteri di accesso a tali interventi. La Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale n. 454 del 25/07/2017 ha fornito le linee guida operative per le finalità della legge n. 112/2016, integrate da successivi atti amministrativi, su alcuni aspetti inerenti il patrimonio immobiliare solidale ed i programmi per l'indipendenza abitativa.

Il presente documento recepisce le disposizioni previste nel Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016, che, in base a quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, della legge n. 112/2016, individua i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

1. FINALITA' E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

Gli interventi ed i servizi da attivare con il Fondo hanno la finalità generale di incentivare e promuovere la realizzazione di percorsi di autonomia e di promozione dell'inclusione sociale delle persone con disabilità grave prive del supporto familiare, mediante il Progetto Personalizzato di cui all'art. 2 del D.M. 23/11/2016, prevedendo, tra l'altro, percorsi programmati di accompagnamento verso l'autonomia e di uscita dal nucleo familiare, finalizzati a sostenere forme di residenzialità come previsto dalla Legge n. 112/2016, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare.

Tali percorsi, definiti e descritti nel Progetto Personalizzato, trovano realizzazione attraverso una serie di attività, riconducibili a quanto previsto all'art. 5, comma 4, del D.M. 23/11/2016, ovvero:

- *Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione.*

Si tratta di azioni progettuali orientate in senso educativo-abilitativo, volte a promuovere e favorire nella persona con disabilità l'autodeterminazione e l'autorappresentazione, nonché il più alto livello possibile di funzionamento e di autonomia, attraverso percorsi di vita emancipativi finalizzati allo sviluppo di abilità, capacità e competenze proprie del ruolo adulto, indispensabili a rendere la persona protagonista della propria vita, anche con riferimento agli ambiti sociali e lavorativi. Obiettivi da perseguire sono il miglioramento delle relazioni sociali, l'autonomia personale, la sperimentazione di momenti di vita in comune con altre persone disabili con lo scopo di valutare la possibilità di un inserimento in un percorso dell'abitare autonomo. Il percorso di accompagnamento all'autonomia dovrà interessare anche la famiglia, per accompagnarla nella presa di coscienza del percorso di autonomia del proprio congiunto con disabilità e per prepararsi gradualmente alla sua emancipazione dal contesto familiare.

In particolare, gli interventi in quest'area offrono alla persona con disabilità l'opportunità di sperimentarsi in situazioni concrete ed in periodi di "distacco" dalla famiglia e/o di deistituzionalizzazione ed in tirocini volti all'inserimento lavorativo.

Tra gli interventi ammissibili sono compresi, a scopo esemplificativo:

- periodi medio-brevi di esperienze fuori dal nucleo di origine (anche week-end), per il consolidamento dell'autonomia e dell'indipendenza, con individuazione della tempistica e delle modalità di rientro in famiglia;
- esperienze medio-lunghe di abitare supportato con presenza di personale (educatori professionali o altre figure sociali o sociosanitarie, compreso il *case manager* o *tutor*), con individuazione della tempistica e delle modalità di rientro in famiglia;
- percorsi di attività diurne abilitative propedeutici all'abitare autonomo ed alla conoscenza e condivisione, finalizzati alla nascita del gruppo/casa, anche attraverso la costituzione di ambienti di simulazione della vita quotidiana, percorsi di conoscenza degli ambienti, "palestre di vita", esperienze di convivenze temporanee per verificare la compatibilità tra le persone;
- percorsi di accompagnamento e sostegno ai familiari in vista dell'uscita della persona con disabilità dal nucleo familiare di origine.

Questi percorsi dovranno essere articolati su una durata di almeno 12 mesi fermo restando che i *Case Manager*, in coordinamento con l'UVMD, valuteranno, nel corso del progetto e, comunque, al loro termine, la possibilità di un inserimento nei percorsi dell'abitare autonomo e, a tal fine, anche la compatibilità tra gli adulti con disabilità partecipanti al percorso.

Tali interventi possono altresì essere messi in campo per favorire, in particolare, percorsi di deistituzionalizzazione di persone disabili gravi, ospiti di unità d'offerta residenziale con caratteristiche differenti da quelle previste dalla Legge n. 112/16.

Il percorso di accompagnamento all'autonomia, è funzionale e potrà considerarsi compiuto allorché si concretizzerà in una delle diverse forme di "vivere in autonomia": dal trovare accoglienza in una delle soluzioni residenziali previste nella Legge n. 112/16, al conseguimento di traguardi formativi, socio-relazionali e lavorativi, fino a scegliere di vivere in maniera indipendente.

- *Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto interministeriale.*



Si tratta di azioni progettuali orientate all'assistenza e al sostegno delle persone con disabilità grave coinvolte nei programmi di indipendenza abitativa del "Durante e Dopo di noi" (Regione Lazio D.D. G02984 del 15/03/2019). Con questi interventi possono essere finanziate le spese per collaboratori/assistenti familiari che assistano le persone disabili, anche solo per attività di cura della casa e di preparazione dei pasti, e disponibilità per 365 giorni all'anno e per le 24 ore.

- *Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana.*

Si tratta di interventi di tipo socio-educativo e relazionale a favore di persone con disabilità che iniziano percorsi di nuove famiglie/convivenze orientati al mantenimento e allo sviluppo delle capacità della persona con disabilità e della rete sociale di riferimento allo scopo di migliorare le performance di autonomia e gestione della vita quotidiana. Obiettivo generale è quello di imparare a vivere in un ambiente meno protetto di quello familiare e rafforzare le proprie risorse nella prospettiva dell'abitare autonomo. Questi interventi, aggiuntivi rispetto agli interventi sociali e sanitari già in essere, supportano gli specifici percorsi di autonomia delle persone con disabilità beneficiarie del progetto ex *Lege* n. 112/16. In particolare, possono essere finanziate le spese per remunerare il/gli assistenti personali o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale o tirocini lavorativi nonché spese connesse all'indipendenza abitativa

Questi programmi accompagnano quindi le persone con disabilità nel percorso di inserimento e di permanenza nelle nuove "case" in cui vivranno stabilmente.

I programmi attivati in favore delle persone con disabilità inserite nelle unità alloggiative avranno un responsabile del programma che, in collaborazione con i *case manager* ed i rappresentanti legali delle persone con disabilità, svolgerà l'attività di coordinamento con i servizi territoriali, le verifiche ed i controlli sul percorso progettuale attuato.

- *Interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'art. 3, comma 7 del Decreto (in via residuale).*

Si tratta di interventi di **pronta accoglienza** al verificarsi di una situazione di emergenza o di **accoglienza temporanea programmata** nei servizi residenziali a supporto e sostegno delle famiglie che assistono a domicilio la persona disabile.

Tali interventi sono volti a garantire:

- pronta accoglienza entro 24 ore in una struttura residenziale;
- accoglienza programmata nei servizi residenziali per uno o più periodi temporanei in una struttura residenziale.

2. BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI E PRIORITA' DI ACCESSO

Beneficiari degli interventi e dei servizi sono le persone con disabilità grave prive di sostegno familiare in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza nel Comune di Roma;

- *Raffaella Modafferi*

- età compresa tra i 18 e i 64 anni (con garanzia di continuità per persone ultra sessantacinquenni che hanno già avviato percorsi finanziati ex *Legge n. 112/2016*);
- condizione di disabilità non determinata dal processo di naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- certificazione di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.

L'accesso alle misure sarà prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitano con **maggior urgenza** degli interventi previsti (art. 4, comma 2, del DM del 23/11/2016), valutata in base ai seguenti parametri:

1. Limitazioni dell'autonomia del soggetto.
2. Sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e sollecitazione della vita di relazione.
3. Condizione abitativa e ambientale (spazi adeguati, condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali, barriere architettoniche, ecc...);
4. Situazione economica della persona con disabilità e della sua famiglia valutata in base all'ISEE socio-sanitario di cui all'art. 6 DPCM n. 159/2013.

In esito alla valutazione è, in ogni caso, garantita priorità di accesso (art. 4, comma 3, del DM del 23/11/2016) alle persone con disabilità grave:

- prive di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche, reddituali e patrimoniali (ad eccezione dei trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità);
- i cui genitori, per ragioni connesse all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nelle condizioni di garantire il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- inserite in strutture residenziali che non riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.

All'esito della valutazione delle domande presentate, l'UVMD assegnerà a ciascuna domanda un punteggio sulla base dei criteri sopra indicati e secondo la scheda-punteggio sub allegato 1.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E VALUTAZIONE

La presentazione delle domande relative alla fase di prima applicazione della Legge n. 112/2016, di cui all'Avviso Pubblico di Roma Capitale "Dopo di Noi", D.D. 1159 del 29/03/2018 (prot. QE/25065/2018), è terminata il 1 novembre 2019.

Per l'anno 2020, le nuove istanze dovranno essere presentate presso un PUA del Distretto o, in mancanza, presso il Segretariato Sociale del Municipio di residenza della persona disabile entro 120 gg. dall'esecutività del presente documento con le modalità previste da appositi Avvisi Pubblici che avranno cadenza annuale.

Per gli anni successivi, la presentazione delle istanze avverrà dal 1 gennaio al 31 maggio di ogni anno.

Le domande presentate ai sensi dell'art. 3, comma 7, del DM 23/11/2016 relative a situazioni di emergenza possono essere presentate in qualunque momento dell'anno e dovranno essere trattate dalla UVMD con carattere di priorità.

Il modulo di domanda sarà quello approvato dalla Regione Lazio con D.D. G01174 del 01/02/2018 fatte salve eventuali successive modifiche.

Le persone con disabilità che siano state già riconosciute beneficiarie di interventi *ex Lege* n. 112/16 in virtù dell'Avviso Pubblico del 29/03/2018 non saranno tenute alla presentazione di documenti già presentati al Municipio/Distretto sanitario ma, oltre ad ISEE socio-sanitario aggiornato, dovranno presentare, su apposito modulo che sarà redatto dal Dipartimento Politiche Sociali, una dichiarazione attestante la loro volontà di proseguire nel percorso verso l'indipendenza abitativa e che non vi siano stati mutamenti nella propria situazione che possano incidere sul diritto all'accesso agli interventi *ex Lege* n. 112/16.

In presenza di un gruppo di persone con disabilità già conviventi o con un progetto di vita in comune già consolidato, al modello di domanda personale potrà essere allegato, da parte dei componenti del gruppo, il "modello di gruppo" di cui alla nota del Dipartimento Politiche Sociali QE/23815 del 01/04/2019 modificato, per ciò che riguarda la documentazione da allegare, sostituendo alla voce "ISEE ordinario" la dizione "ISEE socio-sanitario". Sarà comunque vincolante, ai fini della formazione del gruppo e del finanziamento degli interventi, il parere della competente UVMD in merito alla compatibilità delle persone costituenti il gruppo.

Ricevuta la domanda, il PUA o, in mancanza, il Segretariato Sociale del Municipio di residenza della persona disabile ne curerà, entro i successivi 5 gg. lavorativi, l'invio al Direttore del Distretto sanitario per l'avvio della fase di valutazione e di elaborazione del progetto personalizzato e del budget di progetto a cura della UVMD.

La domanda non potrà essere accolta nelle seguenti eventualità:

- venga presentata da soggetto non ammissibile;
- pervenga in forme diverse da quelle indicate.

Come previsto all'art. 2 del D.M. 23/11/2016 l'accesso agli interventi finanziabili con il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare è subordinato alla valutazione multidimensionale da parte delle competenti Unità Valutativa Multidisciplinare dei Distretti sanitari. Nella valutazione si dovranno analizzare in particolare le seguenti aree:

- a) cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici;
- b) mobilità;
- c) comunicazione e altre attività cognitive;
- d) attività strumentali e relazionali della vita quotidiana;
- e) situazione economica della persona con disabilità valutata in base all'ISEE socio-sanitario e della sua famiglia.

La valutazione verrà effettuata secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale, in coerenza con il sistema di classificazione ICF ed avvalendosi della scheda S.Va.M.Di. adottata dalla Regione Lazio con Decreto del Commissario ad Acta n. U00306/2014. Ai fini di una valutazione omogenea che eviti difformità di giudizio nei tre ambiti sanitari cittadini, l'utilizzo dell'algoritmo che elabora la scheda S.Va.M.Di sarà possibile solo previa attestazione, da parte della Regione Lazio, che ne certifichi il funzionamento e la possibilità



d'utilizzo in tutti i Distretti sanitari delle tre ASL cittadine. In mancanza, la suddetta scheda verrà comunque utilizzata ma senza elaborazione informatica.

Per le persone con disabilità che siano state già valutate ed abbiano già avviato percorsi ex *Legge n. 112/16* finanziati in virtù dell'Avviso Pubblico del 29/03/2018 e che abbiano presentato domanda ai sensi del paragrafo 2, l'UVMD procederà ad una rivalutazione del progetto personalizzato e del budget di progetto tenendo conto degli esiti e delle verifiche effettuate nel corso del progetto stesso, della volontà della persona con disabilità e del suo rappresentante legale e sentito il *Case Manager*; in ogni caso, l'UVMD provvederà alla redazione della scheda-punteggio di cui al citato allegato 1.

Per gli *Interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'art. 3, comma 7 del Decreto* considerata la loro attivazione in situazioni di emergenza/urgenza, la domanda potrà essere presentata in qualsiasi momento senza limiti temporali e dovrà essere valutata ed istruita con tempistiche ridotte e tali da consentirne l'immediata attivazione.

4. PROGETTO PERSONALIZZATO (PP)

In base agli esiti della valutazione, l'UVMD predisporrà il Progetto Personalizzato (PP), individuando precise fasi e tempistiche, in cui si terranno in considerazione i bisogni e le aspettative della persona con disabilità e della sua famiglia, obiettivi e priorità di intervento, interventi di tipo sociale, sanitario ed educativo, attivati e da attivare specificando tra questi gli specifici interventi previsti dalla legge n. 112/16 e dal decreto attuativo per il "durante e dopo di noi" ponendosi come obiettivo finale il consolidamento, per la persona con disabilità, di una vita in un contesto diverso da quello della famiglia d'origine.

Nel progetto verranno individuati i diversi soggetti realizzatori, il *Case Manager*, le modalità ed i tempi di attuazione ed il budget di progetto con la previsione di tutte le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nel caso in cui una persona sia già stata valutata e disponga di un progetto per finalità diverse da quelle previste nel D.M. 23/11/2016, la valutazione e la progettazione devono essere integrate con gli interventi ed i servizi previsti nel decreto stesso.

Tale strumento deve essere dinamico, impostato e gestito in modo da seguire l'evoluzione dei bisogni e delle risposte per l'intero ciclo di vita della persona, adeguatamente differenziato a seconda delle diverse fasi evolutive ma anche delle diverse esigenze tra chi ha più elevati livelli di autonomia per una vita indipendente e chi necessita di un maggiore accompagnamento e supporto da parte della rete familiare, sociale e dei servizi. Nell'elaborazione del progetto personalizzato dovranno essere centrali i bisogni della persona con disabilità e dovrà prevedersi il suo pieno coinvolgimento anche nella fase di monitoraggio e valutazione che dovrà avere cadenza almeno semestrale.

Alle persone con disabilità intellettiva e del neuro sviluppo devono essere garantiti gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nel "prendere decisioni" e devono essere adottate strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte.

Il progetto personalizzato deve comprendere, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni e i servizi sociali e/o socio sanitari in corso di erogazione a favore della persona, nonché la tipologia di intervento individuata tra quelle di cui al paragrafo 1 e quelle da prevedere nel budget di progetto. Nel



progetto personalizzato vanno anche definite le potenzialità e gli eventuali sostegni dei familiari e va garantito ed identificato il ruolo di essi o di chi ne fa le veci.

Vanno anche individuati ed elencati i sostegni eventualmente offerti, anche a seguito di co-progettazione, da Enti del Terzo Settore o dagli Enti gestori.

I progetti personalizzati che prevedono nel budget di progetto soluzioni di residenzialità in edifici di civile abitazione, gruppi appartamento/co-housing, devono contenere:

- la soluzione alloggiativa già individuata o proposte al riguardo;
- una descrizione in ordine agli aspetti di natura soggettiva (numero dei candidati alla coabitazione) e oggettiva (caratteristiche strutturali dell'immobile).

Le risorse attualmente disponibili sul territorio di Roma Capitale e potenzialmente utilizzabili nella definizione dei Progetti Personalizzati sono le seguenti:

- Progetti riabilitativi ex art. 26 Legge 833/78;
- Servizi per la mobilità individuale (DAC 129/2018);
- Centro Diurno;
- SAISH;
- Centro Diurno socio-educativo;
- Casa Famiglia;
- Comunità socio-educativa residenziale;
- Tirocinio (Legge 68/1999);
- Assegno di cura in forma indiretta;
- Assegno di cura in forma diretta;
- Contributo di cura.

5. CASE MANAGER

Con la definizione del Progetto Personalizzato (art. 53 della L.R. n. 11 del 10/08/2016) deve essere individuato il *Case Manager* quale responsabile dell'attuazione, in sicurezza, del progetto stesso e della costante verifica dell'adeguatezza degli interventi.

Il *Case Manager* può essere un professionista del sociale o del sanitario, a seconda dei bisogni prevalenti della persona con disabilità, con comprovata esperienza e professionalità nel campo della disabilità.

Il *Case Manager* supporta e facilita, in costante collegamento con i familiari, ove esistenti, la persona e/o la famiglia nelle decisioni da intraprendere nelle varie fasi del percorso e nelle scelte da fare, facilita l'accesso alle risorse del sistema sociosanitario e ai servizi disponibili, collabora con il medico di medicina generale e con i servizi territoriali perché sia garantita la continuità assistenziale, si fa promotore della formazione/informazione della persona utili alla realizzazione del Progetto di vita, garantendo così un ruolo pro-attivo della persona in ogni fase del percorso di presa in carico.

Il *Case Manager*, individuato in sede di definizione del Progetto personalizzato, può essere una figura sanitaria o sociale, scelta sulla base dei bisogni prevalenti della persona; partecipa attivamente alle sedute della UVMd e i suoi compiti sono quelli di seguire l'attuazione del progetto in tutte le sue fasi, essere il referente organizzativo per la persona e i suoi familiari, avere il ruolo di facilitatore e verificatore sulla

concreta attuazione dei percorsi progettati, nonché garantire la continuità del Progetto di vita nelle diverse fasi.

In relazione al tema della continuità, particolare attenzione dovrà essere posta alle soluzioni organizzative finalizzate a garantire gli opportuni passaggi di consegne tra le diverse figure professionali (Case Manager) che si succederanno nella responsabilità della presa in carico, con il modificarsi dei bisogni, nell'arco dell'intero percorso di vita della persona con disabilità.

Il *Case Manager*, quindi, rappresenta il riferimento unitario, di fiducia della persona, affinché sia tutelato il principio della esigibilità dei diritti, la centralità della persona, la finalizzazione ultima dei progetti allo sviluppo integrato ed integrale della persona.

Nel progetto personalizzato l'UVMD definisce momenti di revisione attraverso incontri periodici con la persona interessata e/o con i suoi familiari (o con chi ne tutela gli interessi), nonché, quando presente, con il responsabile del programma di indipendenza abitativa del "Durante e Dopo di noi" (Regione Lazio D.D. G02984 del 15/03/2019).

Nel caso in cui la UVMD o il Distretto/Municipio non siano in grado di individuare al proprio interno la figura del "case manager", Roma Capitale si avvarrà della collaborazione della Fondazione Roma Solidale, attraverso una apposita convenzione da stipulare entro 60 giorni dalla esecutività del presente atto, per l'affidamento delle attività di *case management* dei progetti personalizzati attivati dai Distretti/Municipi, di *assessment*, di *care planning*, di monitoraggio del "pacchetto di servizi" previsti nel progetto e nel budget di progetto e di supporto al Dipartimento Politiche Sociali.

In ogni caso il coordinamento generale sulle azioni svolte dalla Fondazione Roma Solidale resta in capo al Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute.

6. BUDGET DI PROGETTO

Per l'attuazione operativa del PP si utilizza il Budget di Progetto, ovvero lo strumento tecnico che consiste nell'insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali, da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica e integrata, messe in campo dalla persona con disabilità, dalla sua famiglia, dalle istituzioni, dal privato sociale e dal territorio in generale da redigere secondo il modello che verrà predisposto a cura del Dipartimento Politiche Sociali.

Tale metodologia richiede una profonda ridefinizione dell'attuale impostazione basata su tariffe e costi standard, superando alcuni elementi di iniquità sostanziale presenti negli attuali servizi attivati in favore delle persone con disabilità.

Punti essenziali della costruzione del budget di progetto, anche ai sensi della Delibera A.C. n. 51/2019, sono i seguenti:

- le prestazioni sanitarie o a rilievo sanitario sono a totale carico dei Distretti Sanitari di competenza. In proposito si veda l'art. 5, comma 6, del D.M. del 26/11/2016 che stabilisce che *"I finanziamenti per gli interventi e i servizi di cui al comma 4, ove di natura socio-sanitaria, sono finalizzati alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza e non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari"*;

Raffaella Modafferi





- tutti gli interventi finanziabili ex *Lege* n. 112/16 sono aggiuntivi e non sostitutivi e si affiancano, integrandoli, ai servizi di cui il soggetto beneficiario già usufruisce. Pertanto, la quota di contribuzione del beneficiario come di seguito specificata, andrà calcolata solo sulla spesa in quota sociale per queste prestazioni aggiuntive;
- i Municipi intervengono, per la realizzazione del Progetto Personalizzato, attraverso l'erogazione di servizi e/o di contributi a seconda della composizione del budget di progetto;
- ai beneficiari dei progetti tenuti al pagamento della quota di compartecipazione, resta, in ogni caso, la disponibilità della propria pensione di inabilità;
- l'individuazione delle risorse e dei contributi che possono essere messi a disposizione dalla famiglia della persona con disabilità o da Associazioni di familiari o dall'Ente gestore;
- nel Budget di progetto dovranno essere indicate tutte le spese (utenze, spese condominiali, costi di locazione) connesse alla soluzione alloggiativa ove si attueranno programmi di residenzialità e quale sia la loro regolamentazione.

Nel Budget di progetto sarà definita la quota di compartecipazione a carico dell'utenza sulla spesa in quota sociale per le prestazioni aggiuntive che siano state previste nel progetto da finanziare ai sensi della Legge n. 112/16 secondo i seguenti parametri:

- La quota di compartecipazione è graduata proporzionalmente, secondo scaglioni, in base all'ISEE socio-sanitario, fino al raggiungimento della soglia ISEE pari a € 50.000,00, al di sopra della quale la quota sociale resta interamente a carico dell'assistito fatto sempre salvo l'importo della pensione d'inabilità.
- Per gli utenti con ISEE socio-sanitario fino a € 6.000,00 la quota sociale è totalmente a carico del Fondo per il Dopo di Noi.
- Per gli utenti con ISEE socio-sanitario di importo compreso tra € 6.000,00 e € 50.000,00 si procederà alla determinazione del coefficiente di partecipazione secondo la seguente funzione lineare crescente:

$$\text{Coefficiente di compartecipazione dell'utente} = \frac{[\text{ISEE contribuente} - \text{ISEE soglia minima}]}{[\text{ISEE soglia massima} - \text{ISEE soglia minima}]}$$

Dove:

l'*ISEE contribuente* è pari all'ISEE prodotto dall'utente;

l'*ISEE soglia minima* corrisponde all'importo di € 6.000,00;

l'*ISEE soglia massima* corrisponde all'importo di € 50.000,00.

Una volta individuato il coefficiente di compartecipazione dell'utente, alla seconda cifra decimale, si potrà determinare la quota a carico dell'utente moltiplicando per esso la spesa in quota sociale per le prestazioni aggiuntive che siano state previste nel progetto da finanziare ex *Lege* n. 112/16.

L'importo della pensione d'inabilità percepita dal disabile deve essere sempre lasciato a completa disposizione dello stesso per le spese personali in autonomia.

- la quota di compartecipazione massima che potrà essere richiesta ai beneficiari sarà di € 1.000,00 mensili, nel caso di ISEE compreso tra € 6.000,00 e € 20.000,00 e di € 1.500,00 mensili, nel caso di ISEE compreso tra € 20.000,00 ed € 50.000,00.
- L'importo dell'indennità di accompagnamento non rileva ai fini della determinazione del coefficiente di compartecipazione, ma deve confluire nel budget di progetto al momento della sua definizione.

Non potrà essere richiesta alcuna contribuzione alla persona con disabilità che, stipulando apposita convenzione secondo il modello che verrà predisposto dal Dipartimento Politiche Sociali, abbia messo a disposizione gratuitamente l'immobile, di proprietà sua o della sua famiglia, in cui si attua il progetto di abitare autonomo.

Nella definizione del budget di progetto, si farà riferimento ai costi previsti, per servizi analoghi a quelli previsti nel PP, nella Delibera G.C. n. 355/12 ed in altri atti comunali o regionali. Nel caso di prestazioni per le quali non esistono parametri di riferimento, si farà ricorso ai costi previsti da strumenti legislativi nazionali, dai CCNL di categoria o, in assenza, da indicazioni di costi standard fornite ai Municipi dal Dipartimento Politiche Sociali.

Per gli interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'art. 3, comma 7 del D.M. del 26/11/2016 (in via residuale) previsti in caso di situazioni di emergenza (ad es. decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare, ecc..) che pregiudicano i sostegni necessari alla persona con disabilità grave per una vita dignitosa nel proprio domicilio ed a cui non sia possibile provvedere con servizi di assistenza domiciliare, può essere riconosciuto all'avente diritto, sentita l'UVMD e nei limiti dei fondi disponibili, per un massimo di giorni 60, un contributo giornaliero pro capite di massimo € 100,00 e comunque non superiore all'80% dell'importo della retta assistenziale per ricovero di pronto intervento.

I ricoveri temporanei devono realizzarsi presso le residenzialità stabilite dal Decreto ministeriale o se si verifica l'assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, si provvederà presso altre unità d'offerta residenziali per persone con disabilità.

7. ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'UVMD, terminata l'elaborazione del progetto personalizzato, completo di budget di progetto ed individuazione del *Case Manager*, dovrà acquisire formale adesione allo stesso dalla persona con disabilità o da suoi rappresentanti.

Qualora non sia già stato indicato nella domanda di accesso al Fondo, i beneficiari, contestualmente alla firma del progetto personalizzato, potranno indicare l'Ente gestore cui chiedono sia affidato l'intervento individuato tra quelli di cui al paragrafo 1.

L'UVMD potrà discostarsi dall'indicazione dei beneficiari sull'Ente gestore solo dandone adeguata motivazione.

I progetti personalizzati, completati e condivisi come sopra, e le schede-punteggio dovranno essere trasmesse al Municipio capofila che redigerà una graduatoria di ambito.

Nel caso in cui le risorse siano insufficienti alla copertura di tutti i progetti si dovrà tenere conto, nella verifica delle omogeneità e compatibilità dei costituendi gruppi e per il finanziamento dei programmi, della graduatoria risultante dalle schede-punteggio.

Raffaella Modafferi





Nella costituzione dei gruppi, l'UVMD potrà derogare alle risultanze della graduatoria solo per le seguenti motivazioni:

- per garantire continuità di intervento ai progetti che siano stati già avviati in base all'avviso pubblico del 28/3/2018. Nel caso di percorsi di accompagnamento di uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione che siano stati avviati in base al predetto avviso, la deroga rispetto alla graduatoria potrà essere richiesta e concessa solo per finanziare l'avvio di una nuova convivenza tra tutte od alcune delle persone con disabilità che abbiano partecipato a detti percorsi. In ogni caso, le suddette deroghe dovranno essere adeguatamente motivate dall'UVMD sulla base delle verifiche e relazioni periodiche redatte in corso di esecuzione del progetto e del parere del *Case Manage*, qualora l'inserimento in un costituendo gruppo di una persona con disabilità non avente titolo in base alla graduatoria sia giustificata da circostanze eccezionali e specificamente motivate dipendenti da:

- a) comprovati preesistenti rapporti di collegamento (esempio, familiari) con una o più persone con disabilità facenti parte del gruppo;
- b) dal fatto che la persona con disabilità (non avente titolo in base alla graduatoria) o la sua famiglia, abbiano messo a disposizione l'immobile di cui sono proprietari affinché sia, nello stesso, avviata la convivenza.

Per l'anno 2020 il Municipio capofila trasmetterà al Dipartimento Politiche Sociali, entro il 15 ottobre, l'elenco delle domande pervenute, le relative graduatorie municipali, redatte in base alla scheda-punteggio sub Allegato 1, completo dei costi riconducibili ai fini della Legge n. 112/2016, nonché le proposte di costituzione dei gruppi e le eventuali proposte di deroghe rispetto alla graduatoria che, nella costituzione dei gruppi, si siano rese necessarie.

A partire dall'anno 2021 e per gli anni successivi detto elenco dovrà essere trasmesso al Dipartimento Politiche Sociali entro il 31 luglio.

La graduatoria cittadina, completa dei costi dei progetti personalizzati, sarà predisposta ed approvata anno per anno, entro il 30 novembre, con determinazione dirigenziale del Dipartimento Politiche Sociali, a cui sono altresì demandate le modalità applicative di dettaglio e la ripartizione dei fondi necessari sulle specifiche posizioni finanziarie dei centri di costo municipali.

I fondi necessari alla realizzazione dei progetti personalizzati verranno comunque erogati in base alle richieste pervenute dagli ambiti e comunque in base alle risorse regionali annualmente iscritte al bilancio ed accertate.

Ricevuti dal Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale i fondi per il finanziamento di un progetto questo dovrà essere avviato entro 60 giorni. Eventuali ritardi dovranno essere comunicati con una nota ufficiale del Distretto di riferimento al Municipio di competenza e alla Direzione Regionale per l'inclusione sociale e, per conoscenza, al Dipartimento Politiche Sociali ed al cittadino richiedente, con l'indicazione delle motivazioni del ritardo.

8. PROGRAMMA DI INDIPENDENZA ABITATIVA DEL "DURANTE E DOPO DI NOI" – SOLUZIONI ALLOGGIATIVE

Roma Capitale intende prevedere, in fase di prima attuazione, tipologie diverse e sperimentali che vadano a specificare quelle descritte dalla Regione Lazio al fine di:

- promuovere servizi innovativi, realizzati presso appartamenti di civile abitazione, integrati nel territorio e di piccole dimensioni;
- sperimentare forme flessibili di risposta ai bisogni residenziali, capaci di adeguare le prestazioni offerte ai bisogni mutevoli degli ospiti;
- valorizzare e dare visibilità ad esperienze già presenti o in fase di progettazione nel territorio comunale.

Per conseguire gli obiettivi sopra descritti, i programmi di indipendenza abitativa del "durante e dopo di noi" si realizzano in immobili di civile abitazione, inclusa l'abitazione di origine o gruppi-appartamenti o soluzioni di co-housing, organizzati come nuclei abitativi familiari di persone con disabilità grave che possano insieme acquisire con opportuni supporti l'autonomia nella conduzione e gestione della vita quotidiana.

La localizzazione dell'intervento sarà indicata dall'Unità di Valutazione di Ambito al momento della costituzione del gruppo.

Per ogni programma di indipendenza abitativa avviato in immobili di civile abitazione è prevista la figura di un Responsabile che si coordina con i servizi operanti sul territorio e con il Case Manager, per favorire una piena inclusione sociale.

Le funzioni e le qualifiche del Responsabile saranno quelle individuate nella D.D. G02984 del 15/03/2019 della Regione Lazio.

Il Responsabile del Programma di indipendenza abitativa dovrà firmare, per presa visione e conoscenza, il Progetto Personalizzato e può essere individuato anche tra gli operatori in servizio presso l'ente del Terzo settore cui sia affidata la gestione del gruppo di persone con disabilità conviventi. Il Responsabile predisponde una relazione semestrale, condivisa con le persone con disabilità interessate o, in assenza di autodeterminazione, con chi ne tutela gli interessi, da inviare all'UVMD ed al Case Manager sull'andamento della convivenza del Gruppo.

Sulla base del livello di autonomia delle persone con disabilità del gruppo, la UVMD definirà gli interventi di sostegno all'abitare autonomo che potranno dunque svilupparsi con le seguenti modalità:

- A) nel caso in cui, per l'alto livello di autonomia dei conviventi, si richieda un ridotto impegno organizzativo e professionale il progetto non prevedrà il presidio di Operatori h24 ma, ove necessario, forme di pronta reperibilità h 24-365/365 e tempestiva disponibilità di intervento.

Le attività in tali residenze verranno regolate da rapporti economici e gestionali disciplinati da convenzioni stipulate tra le parti in cui si individueranno anche il Responsabile per l'indipendenza abitativa e la regolamentazione delle spese connesse all'abitazione che dovranno essere indicate nel Budget di progetto.

In tali ipotesi, ferma restando la natura aggiuntiva dei servizi finanziati ai sensi della Legge n. 112/16 e non sostitutiva rispetto alle prestazioni di cui usufruisce la persona con disabilità, sarà possibile finanziare:

- assegno di cura per l'assunzione, da parte della persona con disabilità, di collaboratori familiari/badanti o assistenti nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 11 o, in alternativa, le spese per l'assistenza domiciliare socio-assistenziale da parte di organismo iscritto al RUC cittadino prescelto dal beneficiario per il cui costo si farà riferimento alla DGC n. 355/12;

Raffaella Modafferi





- pronta reperibilità h 24-365/365 e tempestiva disponibilità di intervento di operatori qualificati.

L'UVMD valuterà l'adeguatezza delle caratteristiche strutturali e di accessibilità dell'immobile, tenendo conto delle esigenze e dei bisogni delle persone con disabilità conviventi segnalando, ove ne dovesse riscontrare la necessità anche in seguito a mutate esigenze dei conviventi, gli eventuali interventi infrastrutturali da effettuare sull'immobile.

A garanzia della qualità dei servizi resi è in ogni caso necessario che i soggetti coinvolti in qualità di Operatori dimostrino specifica esperienza, almeno triennale, in ambito dei servizi alla disabilità per l'assistenza residenziale.

- B) Per le persone che non presentino sufficienti livelli di autonomia per essere assistiti al domicilio con le modalità di cui al punto precedente, il progetto di residenzialità si svolgerà in immobili/gruppi-appartamento il cui funzionamento, ai sensi della DD n. 2984/19, sia stato autorizzato ex art. 32 della L.R. n. 11/2016 ed aventi comunque le caratteristiche di cui all'art. 3 comma 4 del D.M. 23/11/16 e la cui gestione sia affidata ad Ente del Terzo Settore, individuato tra quelli indicati nel successivo paragrafo 11.

L'intensità delle prestazioni necessarie per l'attuazione del PP sarà definita dalla UVMD valutando tutti gli aspetti connessi con la natura del bisogno e stabilendo la tipologia di risposta appropriata da erogare, le procedure ed i tempi di valutazione e verifica, tenendo conto delle indicazioni delle persone con disabilità e/o dei loro rappresentanti legali, del *Case manager* e dell'Ente Gestore del Gruppo Appartamento.

E' in ogni caso previsto il presidio di Operatori h 24 forniti dall'Ente Gestore che abbiano comprovata e specifica esperienza, almeno triennale, in ambito dei servizi alla disabilità per assistenza residenziale per i quali deve essere previsto, nell'immobile, uno spazio tale da garantire la fruibilità e la privacy. L'Ente Gestore indicherà, inoltre, un responsabile del Gruppo. A garanzia della qualità dei servizi resi è in ogni caso necessario che i soggetti coinvolti in qualità di Operatori abbiano specifica esperienza, almeno triennale, in ambito dei servizi alla disabilità per l'assistenza residenziale.

9. CONTESTO ORGANIZZATIVO DI ROMA CAPITALE

Attraverso le citate linee guida operative di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 454 del 25/07/2017, la Regione Lazio ha provveduto ad individuare gli ambiti sovradistrettuali ottimali alla gestione del Fondo del "Dopo di Noi" e a ripartire le risorse finanziarie tra gli stessi. Con lo stesso provvedimento la Regione Lazio ha inoltre ripartito il Fondo destinandone le risorse alle 5 linee di azione previste dal decreto ministeriale del 23/11/2016.

Roma Capitale, identificata quale Ambito sovradistrettuale, è risultata destinataria dei fondi riportati nella tabella che segue, relativa alle annualità 2016, 2017 e 2018:

Raffaella Modafferi